

# **PROTOCOLLO COVID-19**

## **ANNO SCOLASTICO 2020-2021**

*Indicazioni operative per il contrasto e la diffusione del rischio biologico da Covid-19 nelle attività scolastiche, educative e formative.*

Ottobre 2020

## Sommario

- 1. Premessa**
- 2. Obiettivi e criteri**
- 3. Riferimenti normativi (ministeriali e regionali) e regolamentari**
- 4. Condizioni per la presenza in istituto di studenti, del personale interno ed esterno**
- 5. Modalità di ingresso/uscita, spostamenti interni all'istituto (studenti, personale interno, esterni)**
- 6. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita/spostamenti all'interno dell'edificio del personale scolastico**
- 7. Organizzazione della scuola nello stato di emergenza**
- 8. Dotazioni di prevenzione della diffusione del contagio, dispositivi di protezione individuali, dispositivi per l'igiene personale**
- 9. Gestione delle emergenze e dei rientri**
- 10. Tutela lavoratore "fragile"**
- 11. Tutela allievo "fragile"**
- 12. Informazione**
- 13. Formazione**
- 14. Commissione per l'applicazione del protocollo**
- 15. Aggiornamento del protocollo**

## 1. Premessa

Il presente documento denominato "PROTOCOLLO EMERGENZA COVID-19 A.S. 2020/21" al fine di adottare, nell'ambito dell'Istituto di Istruzione, un insieme di regole tali da consentire di affrontare in sicurezza il rientro a scuola, in permanenza della pandemia da SARS-CoV-2 nel nostro Paese.

Con il presente protocollo si dà attuazione alle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, alle linee guida stabilite a livello nazionale, e si fa riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS, INAIL, Linee Guida MIUR, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'istituto e garantire la salubrità degli ambienti.

Tenuto conto che Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall'Inail (Inail 2020), che ha definito la classificazione del livello di rischio connesso all'emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione vigente ATECO, dove per il settore scolastico si evidenzia un livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto, il Protocollo COVID- 19 ha la finalità di definire:

- Misure di sistema
- Misure organizzative, di prevenzione e di protezione
- Ruoli e responsabilità
- Misure specifiche per i lavoratori
- Modalità e contenuti della informazione e formazione
- Procedure standardizzate di pulizia e di sanificazione degli ambienti scolastici
- Modalità di intervento in caso di eventuali situazioni critiche

## 2. Obiettivi e criteri

- 1) Prevenire in maniera efficace il rischio di aggregazione e affollamento nelle singole realtà e nell'accesso a queste;

- 2) disciplinare le condizioni di prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
- 3) regolamentare l'utilizzo di appropriate mascherine, valutata l'effettiva possibilità di mantenerle in uso da parte di tutti nei contesti raccomandati;
- 4) ridurre il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (*droplet* e contatto) in particolare alle contaminazioni da *droplet* in relazione alle superfici di contatto, con concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
- 5) attivare l'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso;
- 6) attivare l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
- 7) rendere efficaci informazione e comunicazione al personale, agli esterni, agli studenti con il coinvolgimento delle famiglie;
- 8) promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli;
- 9) attivare la rilevazione di ogni contatto che, almeno nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli allievi ed il personale di classi diverse;
- 10) attivare un sistema di monitoraggio delle assenze degli allievi per rilevare eventuali situazioni a rischio (a cura del coordinatore).

### **3. Riferimenti normativi (ministeriali e regionali) e regolamentari**

**CTS:** "Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico", approvato in data 28/5/2020 e successivamente aggiornato MI COVID-19: PROTOCOLLO D'INTESA AVVIO ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 – 06/08/2020 Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Versione del 21 agosto 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020) RAPPORTO ISS N. 58/2020 Indicazioni operative gestione casi e focolai di SARS-CoV-2 scuole ...

RAPPORTO ISS n. 5/2020 del 23.03.2020

RAPPORTO ISS n. 33/2020 del 25.05.2020 PIANO SCUOLA 2020-2021

Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: "Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact tracing) ed App IMMUNI" LAVORO AGILE / SMART WORKING | NORMATIVA 19.07.2020 MODULO INFORMATIVA LAVORATORI SICUREZZA LAVORO AGILE INAIL, 12/06/2020 Informativa lavoratori

sugli obblighi e dei diritti previsti dalla legge del 22 maggio 2017 n. 81 e dal decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 GESTIONE DEI LAVORATORI FRAGILI: SORVEGLIANZA SANITARIA Approfondimento-tecnico MIUR 2020

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA IN EMERGENZA COVID-19 Stralcio Verbale 28.05.2020 LEGGE 77/2020 in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale" RAPPORTO ISS COVID-19 N. 33/2020 - INDICAZIONI IMPIANTI DI VENTILAZIONE/CLIMATIZZAZIONE COVID-19 AERAZIONE LOCALI DI LAVORO E MODALITÀ USO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COVID-19: TEMPO DI PERSISTENZA AMBIENTI E DISINFETTANTI INAIL 2020 GESTIONE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE SCUOLE RAPPORTO ISS COVID-19 N. 26/20 | SMALTIMENTO MASCHERINE E GUANTI ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 590 DEL 31/07/2020 LINEE GUIDA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | DECRETO N. 89/2020

**D.P.C.M. DEL 13/10/2020.**

**Circolare Ministero della Salute del 12/10/2020** avente oggetto: "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena.

#### **4. Condizioni per la presenza in istituto di studenti, del personale interno ed esterno**

Le precondizioni per la presenza a scuola di chiunque, studenti, personale scolastico, personale a vario titolo operante a scuola (esperti esterni, educatori), soggetti esterni (genitori, fornitori, manutentori) sono:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Si precisa pertanto che chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

#### *Casistica*

In considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato

dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, in riferimento alla Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020, si precisa la seguente casistica:

#### *Casi positivi asintomatici*

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

#### *Casi positivi sintomatici*

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

#### *Casi positivi a lungo termine*

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

#### *Contatti stretti asintomatici*

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la

conferma di avvenuta guarigione “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”. In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l'alunno/operatore scolastico può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Chi accede alla scuola deve:

- indossare i dispositivi di protezione individuali, ovvero mascherina chirurgica;
- se si indossano i guanti toglierli in modo corretto e gettarli nell'apposito contenitore;
- provvedere, appena varcata la soglia dell'edificio, ad un'accurata disinfezione delle mani utilizzando i dispenser collocati all'ingresso;
- mantenersi ad almeno a 1,5 mt di distanza dal collaboratore scolastico presente.

All'ingresso della scuola di studenti e personale viene rivelata autonomamente la temperatura corporea. Gli allievi dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica). In merito alle mascherine di comunità dovranno essere igienizzate quotidianamente sotto la responsabilità dei genitori, se lo studente è minorenni o dello stesso, se maggiorenne.

## **5. Modalità di ingresso/uscita, spostamenti interni all'istituto (studenti, personale interno, esterni)**

*Prima di recarsi a scuola.*

La misurazione della temperatura è a carico della famiglia, pertanto, nel momento in cui lo studente si presenta a scuola, si dà per acquisito che sia stata misurata prima di uscire di casa e che lo studente non abbia sintomi correlabili alla pandemia. In ogni caso all'ingresso sono stati installati dei termoscanner che, di norma, effettueranno la misurazione della temperatura. Chi nei tragitti casa scuola avesse avvertito dei sintomi sospetti riconducibili a Covid 19 deve segnalarlo al collaboratore scolastico all'ingresso per avviare le misure precauzionali necessarie.

### *Ingresso a scuola*

L'ingresso e l'uscita degli allievi, sono previsti sia attraverso uno scaglionamento orario, sia una riduzione del numero degli studenti in presenza, sia rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dell'edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento.

Gli allievi in ingresso a scuola devono:

- per evitare attese non presentarsi a scuola in largo anticipo e non sostare nell'atrio;
- portare il badge per registrare la presenza e, per tutto il periodo di emergenza, il divieto di utilizzare la tastiera per l'inserimento del codice identificativo, al fine di evitare l'assembramento; nel caso di necessità il docente dell'ora provvederà alla rilevazione della presenza; dimenticanze ripetute del badge vanno segnalate alla Dirigenza dal coordinatore;
- rimanere distanziati e utilizzare la mascherina chirurgica o di comunità all'ingresso e durante gli spostamenti all'interno della struttura;
- provvedere alla disinfezione delle mani;
- mantenersi ad almeno 1,5 metri di distanza dal collaboratore scolastico presente;
- seguendo le indicazioni in fila mantenendo la distanza minima di 1 metro, procedere senza fermarsi seguendo il percorso indicato per raggiungere l'aula;
- fino al termine del periodo di Emergenza Covid, i docenti della prima ora possono giustificare il ritardo dello studente fino a un massimo di 10 minuti; ritardi reiterati vanno segnalati alla Dirigenza dal coordinatore;
- i docenti della prima ora devono recarsi in classe 5 minuti prima del suono della campanella.

### *Modalità da rispettare durante l'attività scolastica*

Gli spostamenti all'interno degli edifici scolastici (es. percorsi di entrata, uscita, spostamenti interni alla scuola per raggiungere laboratori e palestre, accesso ai servizi igienici, spostamenti all'interno delle aule) devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni di istituto.

Per evitare il rischio di contagio, in possibili situazioni di assembramento nei punti comuni, gli allievi devono:

- nel percorrere scale e corridoi mantenersi sul lato destro, per evitare di incrociare individui o gruppi che dovessero avanzare in senso opposto;
- sulle scale in discesa cedere il passo a chi proviene dall'alto, sempre mantenendo la fila e il distanziamento di un metro;



- indossare sempre la mascherina durante gli spostamenti e mantenere il distanziamento sociale;
- effettuare l'arieggiamento frequente dei locali;
- l'intervallo si svolge all'interno dell'aula e con movimenti, anche all'interno della stessa, ridotti al minimo;
- l'accesso ai servizi igienici deve essere effettuato preferibilmente durante le ore di lezione o durante l'intervallo uno studente e una studentessa alla volta.

### *Intervallo*

- L'intervallo è regolato in modo da assicurare il distanziamento tra gli allievi e tra questi ed i docenti;
- utilizzare la classe per svolgere l'intervallo limitando l'uscita verso i servizi igienici. Utilizzare il corridoio o l'atrio antistante l'aula, evitando contatti ravvicinati con gli altri gruppi classe suddividendo gli spazi anche visivamente collocando nastro adesivo o altri separatori leggeri;
- utilizzare spazi esterni evitando contatti ravvicinati con gli altri gruppi classe.

### *Uscita da scuola*

La problematica dell'uscita da scuola è sostanzialmente simile a quella dell'ingresso con la differenza che in questo caso non si prevede lo stazionamento degli allievi e del personale all'interno dell'edificio. Valgono quindi le indicazioni già fornite in precedenza: scaglionamento programmato delle uscite, utilizzo delle uscite previste, riduzione al minimo della lunghezza dei tragitti interni verso l'uscita e utilizzo di un'unica direzione di marcia lungo i corridoi ovvero sull'obbligo di mantenere la destra nel percorrerli. Una volta usciti gli studenti non potranno sostare nel cortile antistante la scuola, ma dovranno avviarsi rapidamente a casa.

### *Accesso ai locali scolastici di genitori e pubblico durante l'emergenza sanitaria*

Fino al perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 l'accesso di genitori o di altri soggetti esterni agli edifici scolastici va limitato ai casi di stretta necessità.

I genitori e il pubblico che accedono agli edifici scolastici dovranno sottostare a tutte le regole dell'istituto. Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non strettamente necessaria; gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole dell'istituto, ivi comprese quelle descritte al Punto 1 "Condizioni per la presenza a scuola di lavoratori, allievi ed esterni".

L'accesso agli uffici di segreteria è possibile negli orari di apertura al pubblico. Ordinariamente, le richieste saranno gestite a distanza e l'accesso sarà consentito ai casi di effettiva necessità

amministrativo-gestionale ed operativa, con autorizzazione del DSGA, quale referente dell'emergenza. Analogamente, i colloqui con il dirigente scolastico potranno avvenire solo su appuntamento e potranno svolgersi anche attraverso soluzioni digitali, non in presenza con l'utenza.

**Aggiungere anche ricevimento genitori (vedi Circolare)**

È richiesta la rilevazione all'ingresso della temperatura corporea, a cura dell'incaricato della scuola, tramite idonea strumentazione, garantendo l'adeguato distanziamento interpersonale. Per i visitatori ammessi, l'incaricato registrerà i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), il recapito telefonico, la data di accesso e il tempo di permanenza.

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche, l'accurata disinfezione delle mani utilizzando gli appositi dispenser di gel, l'utilizzo di mascherina, osservare le norme sul distanziamento e attenersi ai percorsi di ingresso/uscita/trasferimenti interni stabiliti dall'istituto.

*Modalità di accesso dei fornitori esterni*

Per quanto possibile, va ridotto l'accesso agli esterni; qualora fosse necessario l'ingresso di personale esterno (impresa di pulizie, manutenzione), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole dell'istituto. Non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo.

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di due metri.

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno degli edifici scolastici e pertinenze.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nell'edificio scolastico e sue pertinenze (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

Il Dirigente Scolastico, o persona da lui delegata, è tenuto a dare, all'impresa appaltatrice e al committente, se diverso, completa informativa dei contenuti del Protocollo di istituto e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro dell'istituto scolastico, ne rispettino integralmente le disposizioni.

È richiesta la rilevazione all'ingresso della temperatura corporea a cura dell'incaricato della scuola, tramite idonea strumentazione, garantendo l'adeguato distanziamento interpersonale.

Gli esterni ammessi, dovranno registrare i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), il recapito telefonico, la data di accesso e il tempo di permanenza.

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche, l'accurata disinfezione delle mani utilizzando gli appositi dispenser di gel, l'utilizzo di mascherina, osservare le norme sul distanziamento e attenersi ai percorsi di ingresso / uscita / trasferimenti interni stabiliti dall'istituto.

## **6. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita/spostamenti all'interno dell'edificio del personale scolastico**

Il personale scolastico dovrà rispettare tutte le regole dell'istituto. Inoltre:

- deve rispettare gli ingressi e uscite assegnati;
- potrà parcheggiare i propri veicoli nei parcheggi delle scuole ed accedere agli edifici seguendo il percorso dedicato;
- gli spostamenti all'interno dell'edificio devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni del dirigente scolastico;
- lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente possibile. Il docente in servizio attende in classe il collega che subentra;
- in caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici in servizio al piano vigilano sugli allievi dando avviso, nel contempo, all'ufficio di segreteria affinché vengano assunti i necessari provvedimenti;

Data la particolare attività del personale di portineria (contatti con il personale in ingresso, personale esterno, pubblico, ricezione merci) sono previste le seguenti misure precauzionali:

- il personale della portineria indosserà sempre maschere di protezione FFP2 e guanti;
- dovrà relazionarsi con le persone in ingresso mantenendo la distanza di sicurezza. In termini di prevenzione e gestione dei rischi, gli addetti alla reception e il personale di sicurezza, ove possibile, dovrebbero mantenere una distanza di sicurezza da qualsiasi visitatore. Suddetta distanza è definita da US CDC (United States Center of Disease Control), come entro 2 metri per un periodo di tempo prolungato.

## **7. Organizzazione della scuola nello stato di emergenza**

*Aule*

Le classi sono svuotate di tutto ciò che non è necessario ad eccezione di: banchi, sedie, cattedre, LIM o lavagna con rispetto operativo, cestini rifiuti indifferenziati, dispenser con soluzione idroalcolica per igienizzare le mani.

Per il collocamento dei banchi e delle sedie si garantisce lo spazio di 1 mt dalle rime buccali in posizione statica, così come la distanza della cattedra di 2 mt, secondo il corretto distanziamento e la disposizione non deve essere modificata.

Nell'istituto sono presenti tutti gli apparati comunicativi necessari (cartelli e locandine esplicative) per visitatori, personali e studenti (es: cartellonistica aule con capienza max alunni, cartelli di divieto e locandine informative sui comportamenti).

Bisogna favorire frequentemente il ricambio d'aria degli ambienti (almeno al cambio dell'ora).

Sono state individuate due Aule Covid, aule di accoglienza per l'isolamento di individui con sintomatologia che si dovessero manifestare durante le ore di lezione:

- Aula Primo Soccorso piano terra, nucleo 2;
- Aula Covid n 85 piano terra, nucleo 1.

Poiché in alcuni casi il numero complessivo degli studenti iscritti e la loro distribuzione nelle classi è superiore alla capienza degli spazi a disposizione, è stato necessario introdurre procedure di rotazione di alcune classi e l'utilizzo della didattica digitale integrata. In particolare è garantita la didattica in presenza, in accordo ad eventuali provvedimenti degli enti preposti, per un numero di classi adeguato alla situazione contingente, al resto delle classi è comunque garantita la didattica in DAD.

### *Palestre*

Per le attività di scienze motorie svolte in palestra, sarà garantita un'adeguata aerazione (tramite apertura finestre) e un distanziamento di almeno m. 2, creando uno spazio di mq. 4. Per quanto possibile, in relazione alle condizioni climatiche, le lezioni verranno svolte all'aperto mediante accesso al Parco Nord.

Verranno privilegiate le attività motorie individuali che permettono il distanziamento; le attività che comprendono i giochi sportivi, verranno valutate successivamente in base alle normative e all'evoluzione della situazione.

Si raccomanda agli studenti di recarsi in palestra già muniti del corretto abbigliamento. Seguendo le indicazioni del proprio docente, si posizioneranno negli spazi indicati con delle linee segnate sul pavimento, dove appoggeranno la propria sacca (indumenti o quant'altro di personale). Gli effetti

personali non devono essere appesi agli attrezzi. Sarà responsabilità di ogni studente scegliere dove riporre il proprio cellulare.

È permesso l'accesso agli spogliatoi rispettando il distanziamento di m.2 (le panche non devono essere utilizzate nella zona segnata con una croce) ricordandosi di non lasciare nulla all'interno.

Il materiale richiesto prevede:

- Scarpe da utilizzare solo in palestra
- Telo/tappetino, per lo svolgimento delle attività individuali
- Abbigliamento idoneo all'attività all'esterno

Al termine delle lezioni, gli studenti dovranno recarsi nelle proprie classi, in modo ordinato e distanziati, dopo essersi igienizzate le mani dai contenitori posizionati lungo il corridoio.

#### *Sala docenti*

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale. L'attività in sala docenti deve avvenire seguendo strettamente le indicazioni di capienza massima fissata e garantendo il distanziamento di almeno 1 metro tra i docenti.

La sala docenti è ridotta al minimo per quanto attiene ad arredi e materiale al fine di consentire al personale ausiliario una più rapida ed efficace igienizzazione delle superfici e degli oggetti presenti. Gli armadietti/cassetti devono essere assegnati in via esclusiva al singolo docente, nel caso di supplenze annuali o temporanee l'armadietto, prima dell'uso da parte del nuovo docente, deve essere igienizzato.

#### *Gestione degli spazi comuni, bar, distributori automatici*

L'utilizzo dei distributori automatici di bevande o snack non è consentito agli studenti. Il bar in questo periodo rimarrà chiuso, pertanto si consiglia agli studenti di portare da casa eventuale merenda e bevanda.

#### *Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti e dei servizi igienici.*

Protocollo posto in allegato n. 6 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 (DPCM 26/04/2020) e il Rapporto ISS COVID n. 25.

Definizioni:

- pulizia: consiste nella rimozione di polvere, residui, sporcizia dalle superfici, è realizzata con detergenti e mezzi meccanici e rimuove anche parte di contaminanti patogeni;

- **igienizzazione:** consiste nella pulizia a fondo con sostanze in grado di rimuovere o ridurre gli agenti patogeni su oggetti e superfici. Le sostanze igienizzanti (es. ipoclorito di sodio o candeggina o alcol) sono attive nei confronti degli agenti patogeni, ma non sono considerate disinfettanti in quanto non autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico chirurgici;
- **disinfezione:** è il procedimento che con l'utilizzo di sostanze disinfettanti riduce la presenza di agenti patogeni, distruggendo o inattivando in una quota rilevante ma non assoluta (si parlerebbe in tal caso di sterilizzazione);
- **sanificazione:** è l'intervento globalmente necessario per rendere sano un ambiente, che comprende le fasi di pulizia, igienizzazione e/o disinfezione, e di miglioramento delle condizioni ambientali (microclima: temperatura, l'umidità e ventilazione).

Nella scuola è assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. Come riportato dai protocolli al momento disponibili, per i locali attualmente utilizzati è posta particolare attenzione alla igienizzazione frequente delle parti più soggette al contatto, (ad esempio: maniglie, pulsanti, corrimano scale, scrivanie, tastiere, mouse, schermi touch, banchi ecc.), della loro ventilazione, il tutto secondo le indicazioni della Circolare N. 5443 del 22.02.2020 del Ministero della Salute che si riporta di seguito adattata agli Edifici Scolastici.

Il Rapporto ISS COVID n. 25 Istituto superiore di Sanità del 15 maggio 2020 definisce sanificazione, anche in riferimento a normative vigenti, il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria. Quindi, comprende le attività di pulizia ordinaria con acqua e detergente alla quale segue un trattamento di decontaminazione (igienizzazione e/o disinfezione). La sanificazione interviene riducendo o abbattendo i microrganismi patogeni nell'immediato, ma la sua efficacia non dura nel tempo. Sono importanti pertanto gli interventi di pulizia e igienizzazione frequenti, anche se più circoscritti alle superfici di più frequente contatto.

Pertanto:

- i collaboratori scolastici provvedono alla pulizia quotidiana e alla disinfezione periodica degli ambienti e di banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, tastiere dei pc;
- in ogni aula sono disponibili salviette e un flacone di disinfettante che possono essere utilizzati dai docenti per igienizzare ulteriormente i piani di lavoro;
- la frequenza della disinfezione periodica è di una volta al giorno in tutti gli ambienti e tutte le volte che dovesse rendersi necessaria nell'arco della giornata per eventi imprevisti e imprevedibili;

- è richiesta ai collaboratori la compilazione del registro delle attività di pulizia e igienizzazione per permettere di tenerne traccia. Al termine delle operazioni, per ottenere la massima efficacia, è importante arieggiare gli ambienti;
- sarà effettuata pulizia e igienizzazione frequente dei servizi, in relazione alla frequenza del loro utilizzo.

## **8. Dotazioni di prevenzione della diffusione del contagio, dispositivi di protezione individuali, dispositivi per l'igiene personale**

### *Dotazioni individuali*

Al personale sono forniti i DPI normalmente in uso a seconda dei rischi collegati alle mansioni svolte. In tempo di pandemia, in relazione all'attività lavorativa, sono fornite le seguenti dotazioni, in funzione dell'attività:

a) Mascherine chirurgiche: sono finalizzate ad evitare la diffusione di secrezioni da parte dell'essere umano che la indossa e sono progettate e testate rispetto alla capacità di ottenere questo risultato. Si precisa che sono definite *mascherine di comunità* "mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso" come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Tali mascherine, dovranno essere igienizzate quotidianamente sotto la responsabilità dei genitori, se lo studente è minorenni o dello stesso, se maggiorenne.

- Il Personale scolastico e gli alunni sono tenuti ad indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica) in tutte le situazioni dinamiche all'interno dell'edificio scolastico.

La scuola garantirà giornalmente al personale docente e non docente la mascherina chirurgica, o altra prescritta dal medico competente, che dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici.

Mascherine saranno inoltre consegnate:

- a chi le smarrisca o le perda;
- al visitatore che ne fosse sprovvisto;
- al soggetto sintomatico che dovesse manifestare i sintomi a scuola e fosse provvisto di una semplice mascherina di comunità.

Si suggerisce alle famiglie degli studenti che presentano patologie incompatibili con l'uso della mascherina di presentare opportuna certificazione medica.

b) Mascherine FFP2 (DPI): sono finalizzate a proteggere le vie respiratorie della persona che le indossa dall'ingresso di agenti pericolosi o patogeni e sono progettate e testate per verificare che rispondano a questo scopo. Costituendo un'efficace misura di protezione, i DPI facciali filtranti FFP2 devono essere in possesso della corretta marcatura che riconduca al nome del produttore, al codice del prodotto, alla norma di riferimento UNI EN 149, al livello di protezione e alla marcatura CE con numero dell'Ente notificato. È consigliabile l'utilizzo di maschere FFP2 nel caso in cui l'attività lavorativa porti a contatto con secrezioni umane.

Sono fornite:

- all'interno delle cassette di primo soccorso;
- al personale ausiliario/collaboratore che dovesse essere chiamato ad operazioni di igienizzazione straordinaria;
- al personale a cui, su indicazione del medico competente, fosse prescritto l'utilizzo di una mascherina maggiormente filtrante in seguito al riconoscimento di specifiche fragilità individuale.

c) Visiera/Maschera facciale leggera: il D.M. 388/2003, all'Allegato 1, dove è riportato il contenuto minimo obbligatorio di una cassetta di primo soccorso, include la "Visiera paraschizzi" tra i presidi che devono essere presenti e questo indipendentemente dallo stato di emergenza da Covid-19. La cassetta ne deve essere regolarmente equipaggiata (una visiera per ciascuna cassetta di primo soccorso).

Devono essere forniti di visiera:

- a tutti i docenti di sostegno che dovessero svolgere la propria attività a supporto anche di soggetti diversamente abili verso i quali non fosse possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro;
- i collaboratori ausiliari che dovessero essere incaricati di rilevare la temperatura corporea all'ingresso in assenza di metodi (totem) che garantiscano un ampio distanziamento;
- i collaboratori ausiliari che dovessero essere incaricati di opere di igienizzazione straordinaria.

Le visiere saranno in ogni caso fornite a tutti i docenti a loro maggior tutela; i docenti potranno utilizzarla nelle aule, nel momento della lezione, rispettando le regole di distanziamento. Tale dispositivo deve intendersi assolutamente individuale.

*Igiene delle mani*



Per permettere l'igiene delle mani, in più punti dell'edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula all'ingresso in classe, sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi (il prodotto deve riportare il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della Salute), va favorito comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.

I dispenser con soluzione idroalcolica ad azionamento automatico per evitare il contatto tra lo stesso e le mani di tutti gli utilizzatori, o dispenser manuali sono collocati almeno nei seguenti luoghi:

- ingressi dell'edificio;
- uffici (dirigenza, segreteria etc.);
- all'interno di ogni aula didattica e di ogni altro locale (laboratorio, bidelleria, etc.);
- in prossimità dei servizi igienici;

Altre misure di prevenzione della diffusione del contagio.

*Schermi in plexiglass (parafiato):* tutte quelle postazioni di lavoro (uffici, cattedre e postazioni dei collaboratori ausiliari, scrivanie per colloqui con i genitori), nelle quali non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro (2 metri per le cattedre) rispetto agli altri soggetti, occorre installare schermi in plexiglass da collocare in maniera stabile su banconi e scrivanie in modo da assicurare una barriera fisica. La misura standard degli schermi para-fiato è di 50hx70l, per situazioni specifiche devono essere installate strutture su misura. Per alcune postazioni gli stessi dispongono di una feritoia inferiore per scambiarsi documenti e piccoli oggetti.

## 9. Gestione delle emergenze e dei rientri

### *Gestione dei casi COVID-19*

In accordo con le decisioni assunte in sede di Rapporto 58 del 21/8/2020 dell'Istituto Superiore di Sanità riconosciuto dal MIUR ed approvato dalla Conferenza Stato regioni, si illustrano in sintesi le procedure da seguire per la gestione delle 4 tipologie principali di situazioni. In più parti il testo del rapporto utilizza i seguenti acronimi:

DdP = Dipartimenti di Prevenzione (ha sede presso ATS / ASL di competenza territoriale);

MMG = Medico di Medicina Generale (è il medico di libera scelta che ha ogni cittadino);

PLS = Pediatra di Libera Scelta (è il pediatra che segue l'alunno minore).

### *Identificazione del Locale COVID:*

- aula Primo Soccorso piano terra, nucleo 2

- aula Covid n 85 piano terra, nucleo 1

*Identificazione del referente COVID e suo sostituto:* prof.ssa Angela Zurlo (referente) e Prof. Matteo Mazza e Sig. Salvatore Turone (sostituti)

*Caso - 1, presunto COVID-19: alunno con sintomi a scuola:* l'alunno che si trova a scuola manifesta sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea.

*Dettagli operativi:* nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

1. L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19;
2. il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale;
3. ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento (locale COVID);
4. procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;
5. il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale;
6. far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se non ha controindicazioni;
7. dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione;
8. fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso;

9. pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa;
10. i genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso;
11. il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP;
12. il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico;
13. il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti;
14. se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di igienizzazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).
  - Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
  - Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
  - Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
15. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. Saranno altresì segnalati anche degli insegnanti della classe qualora, pur mantenendo la distanza di 2 metri, hanno tolto la mascherina in classe. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno

posti in quarantena. I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, quindi devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

La Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 raccomanda di:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- (prevedere accessi al test differenziati per i bambini);
- non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità;
- promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

16. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si può ripetere il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma del test molecolare con riscontro negativo.
17. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

*Caso - 2 - presunto COVID-19: alunno con sintomi a casa.*

*Dettagli operativi:* nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio, come nel caso 1, il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.

Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.
- Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
- Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
- Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
- Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. Saranno altresì segnalati anche degli insegnanti della classe qualora, pur mantenendo la distanza di 2 metri, hanno tolto la mascherina in classe. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena. I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, quindi devono osservare:
  - un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure
  - un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si potrà ripetere il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una

attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

### *Caso - 3 - presunto COVID-19: Operatore scolastico con sintomi a scuola*

*Dettagli operativi:* come nel caso 1, il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.

Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.
- Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
- Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
- Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
- La Segreteria Didattica su indicazione del Referente Scolastico COVID-19 e della Vicepresidenza, provvederà a inviare l'elenco dei contatti stretti al Dipartimento di prevenzione (es. operatori scolastici valutati "contatto stretto" sentito il parere del Medico Competente) del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si potrà ripetere il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.


#### Caso – 4, presunto COVID-19: Operatore scolastico con sintomi a casa

*Dettagli operativi:* il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nel caso precedente. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

Si allega schema riassuntivo delle casistiche.

#### Schema riassuntivo





### *Cosa fare nel caso di un numero elevato di assenze in una classe*

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

### *Come collaborare con il DdP*

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ATS competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena.

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

1. fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
2. fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
3. fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
4. indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
5. fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

*Modalità di valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola:* la valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione dell'eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinare la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.



## 10. Tutela lavoratore fragile

### *Informativa per tutti i lavoratori*

Con riferimento all'attuale emergenza COVID-19 si definiscono “persone con particolari fragilità” (ipersuscettibili) i portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio. La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita – come per tutti i settori di attività, privati e pubblici dal DL.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382).

Nella “ordinarietà”, qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi evidenzi e riporti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei rischi “normati” dal DL.vo 81/2008 che, a sua volta, preveda l’obbligo di sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite mediche di cui all’art. 41 del citato decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione.

Tale previsione non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico; ogni datore di lavoro del contesto scolastico dovrà comunque integrare il DVR con tutte le misure individuate da attuare per contenere il rischio da SARS-CoV-2.

Elemento di novità è invece costituito dall’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.

Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal CTS, fin dall’inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.

Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.

In ragione di ciò – e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili” – il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato:

- attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del DL.vo 81/2008;
- oppure attraverso una richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Il DPCM 08/03/2020, a tal fine, raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita "di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". La Direzione Scolastica informa tutti i Lavoratori che, qualora si considerino in situazioni di particolare fragilità (vedi allegato) si devono rendere parte attiva chiedendo la visita del medico competente per la verifica dell'eventuale “stato di fragilità” e autorizzando altresì il trattamento dei propri dati personali.

Il lavoratore dovrà trasmettere, indicando NOME e COGNOME, DATA DI NASCITA, SCUOLA e SEDE DI LAVORO, la documentazione utile a comprovare la condizione patologica rilasciata dal proprio Medico Curante oppure da una Struttura sanitaria appartenente al SSN o con esso convenzionata. Il Medico Competente valuterà caso per caso (con le modalità che considera più corrette) e qualora lo riterrà opportuno, provvederà ad inviare al Datore di Lavoro, Dirigente Scolastico, un parere in merito alla sussistenza dello stato di fragilità (nel rispetto della privacy e del segreto professionale), al fine di adoperarsi affinché il lavoratore in oggetto venga temporaneamente esonerato dal recarsi sul posto di lavoro, in attesa dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica.

Resta comunque facoltà del lavoratore presentare formale richiesta di visita medica straordinaria, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), del D.Lgs.81/08 in base alla quale il Medico Competente rilascerà un nuovo giudizio di idoneità, con possibilità per il lavoratore di presentare eventuale ricorso all'Organo di Vigilanza.

Per garantire il pieno rispetto della privacy, in nessun caso il Lavoratore deve segnalare al responsabile aziendale la specifica patologia/condizione di cui è portatore.

*Allegato alla procedura per la tutela della salute dei lavoratori “ipersuscettibili”.*

Si allega elenco non esaustivo delle condizioni che possono considerarsi “fragili”. In presenza di dubbi sulla rilevanza di altre condizioni patologiche di ipersuscettibilità, il lavoratore potrà comunque fare riferimento al Medico Competente aziendale con le modalità sopra riportate.

Rientrano nella categoria dei soggetti con stati di fragilità le persone con:

- malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO);
- malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e acquisite;
- diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30);
- insufficienza renale/surrenale cronica;
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;
- tumori;
- malattie congenite o acquisite che comportino carenza di produzione di anticorpi ;
- immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;
- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
- patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari);
- epatopatie croniche, epatiti B/C/D;
- patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;
- pazienti che hanno subito trapianti d'organo;
- pazienti in trattamento con terapie con antiretrovirali, chemioterapici e/o radioterapia e/o immunosoppressori/ immunomodulatori;
- pazienti con multimorbilità (più patologie coesistenti);
- pazienti che presentano patologie autoimmuni;
- donne in stato di gravidanza.

La presenza di più di una patologia rappresenta un'aggravante, mentre sono meno rilevanti le situazioni ben compensate e sotto efficace controllo farmacologico.

Vi è un generale consenso a considerare anche la gravidanza tra le condizioni di ipersuscettibilità sebbene non sono riportati dati scientifici sulla suscettibilità delle donne in gravidanza al virus SARSCoV-2 ne sono riportati dati scientifici sugli effetti di COVID-19 durante la gravidanza. Tuttavia, la gravidanza comporta cambiamenti del sistema immunitario che possono aumentare il rischio di contrarre infezioni respiratorie virali, tra cui quella da SARS-CoV-2. Inoltre le donne in gravidanza potrebbero mostrare un rischio maggiore di sviluppare una forma severa di infezioni respiratorie virali. Resta consigliato, anche per le donne in gravidanza, di intraprendere le normali azioni preventive per ridurre il rischio di infezione, come lavarsi spesso le mani ed evitare contatti con persone malate. Per lavoratrici in stato di gravidanza si raccomanda la valutazione caso per caso con

richiesta di parere a cura della stessa lavoratrice al medico competente, al proprio medico curante e ginecologo.

Si richiede al DL di divulgare ad ogni lavoratore attivo codesta procedura al fine di tutelare il maggior numero di lavoratori ipersuscettibili.

## **11. Tutela allievi "fragili"**

Finché permane la situazione di pandemia dovrà essere presa in considerazione la presenza di "soggetti fragili" esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19.

Le specifiche situazioni degli allievi in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Particolare attenzione va posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici.

### *Indicazioni per gli studenti con disabilità.*

Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi.

Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti.

### *Informazione e comunicazione*

L'Istituto scolastico, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nell'edificio scolastico circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali dell'istituto scolastico appositi depliant informativi.

In particolare, le informazioni riguardano o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere

in istituto scolastico e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso all'istituto scolastico (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene) o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L'istituto scolastico fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

### *Formazione*

L'Istituto scolastico fornisce la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il personale, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19. È prevista un'attività formativa specifica in presenza per gli studenti rapportata all'età degli allievi, in considerazione anche alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti, favorendo l'acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione.

Per il personale e gli studenti sono previsti formazione e aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID.

Si sottolinea che il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).

### *Commissione per l'applicazione del protocollo*

È costituito nell'istituto scolastico una Commissione costituita da Dirigente Scolastico, RSPP, MC, Referenti interni nominati dal DS, per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione. È prevista la figura del referente scolastico Covid 19 e di uno o più sostituti, con il compito facilitare le procedure tra gli operatori scolastici, i genitori degli studenti e il Ddp.

#### *Aggiornamento del protocollo*

Il presente documento si intende soggetto a continuo aggiornamento stante l'evoluzione rapida delle evidenze scientifiche e degli effetti del coronavirus in Italia. Il presente Protocollo, applicabile in periodo di emergenza COVID 19 e fino a nuove disposizioni del Governo, è approvato e sottoscritto dai soggetti di seguito elencati.

firme

Il Dirigente Scolastico

\_\_\_\_\_

RSPP

\_\_\_\_\_

MC

\_\_\_\_\_

RLS

\_\_\_\_\_